



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

DISCIPLINARE DI GARA

RECUPERO DELLE PAVIMENTAZIONI IN CENTRO STORICO

Progetto comunale per la valorizzazione dell'edificato storico

CIG: 774218090B CUP: E77H18000860006

PREMESSA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori.

1 OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

- L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad **€ 194.116,01 (euro centonovantaquattromilacentosedici/01)**, di cui € 3.340,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 c. 16 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. i **costi della manodopera** sono stati individuati in **€ 45.529,00**;
- L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad **€ 190.776,01 (euro centonovantamilasettecentosettantasei/01)**;
- **Lavorazioni e categorie:**

Lavorazioni e categorie (*)					Impresa partecipante	Impresa subappaltatrice
D.P.R. 207/2010 – Allegato A (D.Lgs 50/2016 – Art. 216, comma 14)	€.	%	Preval.\ Scorp.	Subappalto	Obblighi / Facoltà	Qualificazione obbligatoria
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	OG3	€ 194.116,01	100,00	PREV.	DI LEGGE	NO
TOTALE LAVORI		€ 194.116,01	100,00			

(*) Le lavorazioni e categorie sono state indicate nel senso di cui alla Deliberazione n. 165 del 11.06.2003, in cui l'Autorità di V.C.P.:

- accerta che la partecipazione ad appalti di importo inferiore ai 150.000 Euro comporta, ai fini della redazione del bando di gara, che pur non occorrendo l'indicazione della categoria delle lavorazioni, deve essere assicurata il possesso, da parte del concorrente, di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare "inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri";

- in linea generale al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, segnala l'opportunità di inserire, nei bandi di gara per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, l'indicazione della natura dei lavori (lavori edili e stradali, lavori idraulici; lavori fluviali e marittimi; lavori impiantistici; lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali; lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico; scavi archeologici; lavori agricolo-forestali) e le seguenti indicazioni di corrispondenza:

a) lavori edili e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12,

b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categ. OG6;

c) lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categ. OG7 e OG8;

d) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categ. OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30;

e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali quelli appartenenti alla categ. OG2;

f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categ. OS2;

g) lavori inerenti scavi archeologici quelli appartenenti alla categ. OS25

h) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categ. OG13.

- **Classifica** (secondo il D.P.R. 207/2010, art. 61): I (per importi fino a Euro 258.000,00);
- **Categoria merceologica:** AQ22AC – OG3 – Opere STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI AQ22AC23 – Lavori di importo fino a 258.000,00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica)

- Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a **misura**, ai sensi dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) punto 3 della L.R. 5/2007 e art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016.
- all'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, l'**anticipazione del prezzo** pari al 20 per cento calcolato sul valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori;
- Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

- Sono ammessi a partecipare alla gara, gli operatori economici, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016, e come di seguito individuabili:
 1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
 4. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 5. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 6. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 7. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
 8. i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e 45, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
- **Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016, nonché agli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R n. 207/2010;**

3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 1. le cause di esclusione indicate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4 e comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m);
 2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
 3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);

- Agli operatori economici concorrenti è fatto divieto partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE/ aggregazione di imprese di rete ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata o consorziata;
- I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 lett. b) e c) sono tenuti a indicare a pena di esclusione, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato (art. 48, comma 7 del D.lgs. 50/2016);
- E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.
- E' vietata inoltre:
 - qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016.
 - la partecipazione a più di un consorzio stabile;
 - la contemporanea partecipazione del consorzio stabile e della società consorziata indicata;
- Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara, che dovrà essere redatta utilizzando il modello di DGUE allegato e compilato secondo le indicazioni riportate nel presente disciplinare (vedi paragrafo 9.1).

4 REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico che saranno autocertificati utilizzando il modello di DGUE mediante la compilazione della parte IV sezione C "Capacità tecniche e professionali" al punto 1b e che dovranno essere dimostrati mediante la documentazione indicata al successivo paragrafo 9.3 del presente Disciplinare (*Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e cioè nello specifico gli articoli dal 60 al 96 (sistema di qualificazione delle imprese) del decreto*):

- Gli operatori economici possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico - organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione, ovvero siano in possesso dei requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
- Sono ammessi i concorrenti singoli e/o i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o da costituire che dimostrino il possesso dei requisiti di qualificazione tramite il possesso dell'attestazione SOA: attestazione di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 60, comma 3, del medesimo D.P.R., in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010;
- ***Ai fini della dimostrazione dei requisiti i concorrenti possono inoltre avvalersi dei mezzi di prova di cui all'articolo 86 commi 4, 5 e 5bis del D.Lgs 50/2016.***

Ai sensi del comma 5-bis l'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito.

- I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010
- in caso di **Raggruppamenti Temporanei d'Imprese**, di **Consorzio di Concorrenti** o di **GEIE** di cui al combinato disposto degli art. 29 della L.R. n. 5/2007 e artt. 45, 47, 48 e 216, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016
 - di tipo **ORIZZONTALE** di cui all'art. 48, comma 1, dello stesso decreto, ai sensi del D.P.R. 207/2010, art. 92, comma 2, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore economico associato o consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, fermo restando che nel complesso si deve possedere il 100% dei requisiti prescritti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. (art. 92, comma 2 DPR 207/2010 come modificato dall'art. 12, comma 3 della Legge 80/2014);
- In caso di **Raggruppamenti Temporanei d'Imprese**, di **Consorzio di Concorrenti** o di **GEIE** di cui agli artt. 45, 47, 48 e 216, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016:
 - di tipo **VERTICALE** di cui all'art. 48, comma 1, dello stesso decreto, ai sensi del D.P.R. 207/2010, art. 92, comma 3, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo e da ciascuna mandante o altra impresa consorziata rispettivamente con riferimento alla categoria prevalente ed alla categoria che intendono assumere ed ai corrispondenti singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti devono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.
- Per i **consorzi di cooperative**, i **consorzi tra imprese artigiane** e i **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio nel suo complesso;
- **Imprese cooptate**: se l'operatore singolo o gli operatori che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di qualificazione per il presente appalto, possono raggruppare altri operatori economici qualificati anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da questi ultimi non superino il 20 (venti) per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuno sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati (art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010).
- **Concorrente estero**: per gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del D.P.R. n. 445/2000). I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 62 del DPR 207/2010 e 45 del D.Lgs. 50/2016.
- **Avvalimento**: ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del D.Lgs 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di

avvalimento. L'operatore economico dovrà dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente dovrà allegare, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. La mancata presentazione delle dichiarazioni e/o documenti sopra indicati comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura di appalto. Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell'apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Inoltre, oltre alla documentazione a corredo dell'offerta, l'impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti indicate al paragrafo 9.4.

5 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere professionale che saranno autocertificati nel DGUE compilando la Parte IV Sezione A punto 1 (idoneità) e verificati dalla stazione appaltante secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare:

- Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro della commissioni provinciali per l'artigianato, per le attività oggetto del presente appalto;
- le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro devono possedere l'iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico;

6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno preventivamente ed obbligatoriamente abilitarsi al Portale SardegnaCAT secondo le modalità indicate nel documento denominato **“Condizioni generali di partecipazione”**,

A PENA DI ESCLUSIONE ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 15.01.2019

Entro il termine stabilito, il concorrente dovrà presentare nella busta chiusa digitale dedicata la documentazione **amministrativa** richiesta, seguendo le indicazioni contenute nel documento denominato “Condizioni generali di partecipazione”.

Allo stesso modo dovrà presentare nella busta chiusa digitale dedicata l'**offerta economica**, seguendo le indicazioni contenute nel documento denominato “Condizioni generali di partecipazione”.

Tutta la documentazione dovrà poi essere trasmessa per renderla visibile all'Amministrazione dopo i termini di chiusura per la presentazione delle offerte.

6.1 DOCUMENTAZIONE COMPONENTE L'OFFERTA

L'**offerta economica** deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, la **DICHIARAZIONE DI OFFERTA**, resa preferibilmente compilando il modello di dichiarazione di offerta (**Scheda OE**), datata e sottoscritta **digitalmente** (firma digitale) dal legale rappresentante dell'impresa e, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. c), d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento con indicazione specifica dell'oggetto dei lavori, contenente:

1. l'indicazione del **ribasso percentuale**, espresso in cifre ed in lettere, offerto per l'esecuzione dei lavori. Il ribasso percentuale offerto non dovrà avere più di tre cifre dopo la virgola;
2. il corrispondente **prezzo globale**, determinato mediante esatta applicazione del ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara – inferiore al prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza – espresso in cifre ed in lettere; il prezzo globale così ottenuto dovrà essere arrotondato alla seconda cifra dopo la virgola: - **per eccesso**, se la terza cifra è uguale o maggiore di 5; - **per difetto** se la terza cifra è minore di 5;
3. **i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali**, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'OFFERTA ECONOMICA, A PENA DI ESCLUSIONE, DOVRÀ SPECIFICAMENTE INDICARE ALTRESI' I PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA NONCHÉ QUELLI RELATIVI ALLA SICUREZZA AZIENDALI (INTERNI), I QUALI DOVRANNO COMUNQUE RISULTARE CONGRUI RISPETTO ALL'ENTITÀ E ALLE CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI DA APPALTARE. SI PRECISA CHE TALI COSTI, POICHÉ FACENTI PARTE DELL'OFFERTA, DOVRANNO ESSERE RICOMPRESI NEL PREZZO PROPOSTO E, PERTANTO, TENUTI DISTINTI DAI COSTI PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA SPECIFICATI NEL BANDO DI GARA.

Si precisa che:

- Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, nel caso di un numero di offerte valide o ammesse pari o superiore a 10 si procederà all'esclusione dell'offerta anomala così come disposto nel bando di gara e non si procederà all'esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci;
- La congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati all'art. 97 comma 2 lettere a) b) c) d) e);
- Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, nel caso di un numero di offerte valide o ammesse pari o superiore a 10 si procederà all'esclusione dell'offerta anomala così come disposto nel bando di gara;
- Per la determinazione della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, si procederà arrotondando il valore ottenuto alla terza cifra dopo la virgola: - per eccesso, se la quarta cifra è uguale o maggiore di 5; - per difetto se la quarta cifra è minore di 5.
- Per la determinazione dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media e quindi della soglia di anomalia, si procederà arrotondando i valori ottenuti alla terza cifra dopo la virgola: - per eccesso, se la quarta cifra è uguale o maggiore di 5; - per difetto se la quarta cifra è minore di 5;
- In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale sempre quest'ultima.

(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 novembre 2015, n. 10);

- Nel caso di “taglio delle ali” si procederà all'accantonamento di un numero assoluto di offerte, singolarmente considerate, corrispondente alla percentuale del 10 o 20% e non di accantonamento di valori offerti (anche eventualmente corrispondenti ad un numero maggiore di offerte). Pertanto nell'effettuare il calcolo della percentuale di offerte da accantonare per sottrarle al calcolo della media dei ribassi, non si accorperanno le offerte aventi il medesimo ribasso posizionate all'interno dell' “ala” dei massimi ribassi ma verrà considerata solamente l'offerta (o le offerte) che concorrono alla percentuale del 10 o del 20% iniziando da quelle con il numero di protocollo più elevato;
- Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura. Tale atto potrà essere sostituito da una copia conforme all'originale del certificato CCIAA in cui risulti la qualità di procuratore e i poteri conferiti.
- Oltre il termine stabilito per la presentazione, non potrà essere validamente presentata alcuna altra offerta anche se sostitutiva od integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara di migioria né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (D.Lgs n.50/2016, art. 95, comma 12), senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

Inoltre, **a pena di esclusione:**

- eventuali irregolarità nella presentazione dell'offerta e dei documenti allegati, potranno comportare l'esclusione dalla gara a giudizio insindacabile della Commissione;
- il prezzo netto complessivo offerto non potrà superare quello posto a base di gara;
- il prezzo e il ribasso percentuale, espressi sia in cifre sia in lettere, dovranno essere inequivocabili e perfettamente leggibili, pena l'esclusione;
- Nel caso di associazione temporanea di imprese/GEIE/C/consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs 50/2016, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti delle imprese associate/consorziate.
- la dichiarazione di offerta, deve essere sottoscritta **digitalmente** (firma digitale) dal rappresentante legale dell'operatore singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.lgs. n. 50/2016 ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete costituendo di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.lgs. n. 50/2016, nonché (in caso di cooptazione) dall'impresa cooptata;
- **non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificatamente indicati, a pena di esclusione dalla gara.**

Fatte salve le cause di esclusione elencate nei punti precedenti, **l'operatore economico dovrà inoltre dichiarare:**

- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui D.Lgs 81/2008, dei costi di sicurezza aziendali di cui al D.Lgs 50/2016 - art. 95, comma 10, delle spese relative al costo del personale e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove

devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal capitolato speciale di appalto – e da tutti gli elaborati progettuali;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro;
- di prendere atto che si tratta di appalto a **misura**. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa;
- di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva i patti e le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del Bando di Gara.
- di essere consapevole che la percentuale di ribasso offerta sarà applicata esclusivamente all'importo posto a base d'asta al netto degli oneri non soggetti a ribasso;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa;
- di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva i patti e le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del Bando di Gara.

6.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa, a pena di esclusione, dovrà comprendere la seguente documentazione minima:

- 1) **Modello DGUE**;
- 2) **Dichiarazione sostitutiva** rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 redatta preferibilmente utilizzando il modello "Scheda Dichiarazioni integrativa";
- 3) (eventuale) ulteriore documentazione indicata dal disciplinare di gara ai punti 9.8, 9.9 e 9.10;
- 4) **Garanzia provvisoria**;
- 5) (eventuale) copia delle certificazioni che attestano il diritto alla riduzione della cauzione provvisoria o dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000, in carta libera, che ne dichiara il possesso;
- 6) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC);
- 7) **Patto d'integrità**;

6.2.1 MODELLO DGUE

Si forniscono qui di seguito indicazioni in merito alle modalità per la compilazione del Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo ("DGUE"), adottato con il Regolamento di esecuzione UE 2016/7, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti tramite le Linee guida pubblicate mediante la **Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18/07/2016, n. 3 in Gazzetta Ufficiale del 27/07/2016, n. 174**, e della messa a disposizione da parte della Commissione Europea di un sito web dedicato.

Le Linee guida ripropongono inoltre il modello di formulario, con alcuni adattamenti al nuovo Codice dei contratti di cui al D. Leg.vo 50/2016.

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DGUE

IL **DGUE** è un modello di autodichiarazione, previsto in modo standardizzato a livello europeo e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire - al fine di semplificare e ridurre i vari oneri amministrativi - i singoli modelli predisposti dalle Amministrazioni aggiudicatrici per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica. In pratica, si tratta del modello di formulario che tutte le stazioni appaltanti devono allegare agli atti di gara per permettere a chi presenta la domanda di partecipazione, o l'offerta, di autodichiarare il possesso dei requisiti per poter essere ammesso alla gara.

Il DGUE è stato adottato con il **Regolamento di esecuzione UE 2016/7** (si veda l'approfondimento "**Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE)**") e introdotto nel nostro ordinamento dall'**art. 85 del D. Leg.vo 50/2016** (nuovo Codice dei contratti pubblici), ai sensi del quale: "*Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea...*".

COMPILAZIONE DEL MODELLO DI FORMULARIO

Il Ministero delle Infrastrutture e trasporti ha definito Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo, che sono state pubblicate mediante la predetta Circolare.

Le Linee guida intendono fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori prime indicazioni sul corretto utilizzo del "DGUE", evidenziando peraltro che sarà necessario un periodo di sperimentazione applicativa al fine di poter adeguare le Linee guida stesse alle eventuali ed ulteriori esigenze applicative che, *medio tempore*, dovessero emergere.

Al fine di semplificare il lavoro degli operatori, le Linee guida in commento riportano il modello di formulario **opportunamente adattato alla luce delle disposizioni del Codice**, in quanto alcune ipotesi previste nel modello adottato dalla Commissione europea non trovano corrispondenza in alcuna disposizione del D. Leg.vo 50/2016, e per tale motivo sono state eliminate.

Pertanto gli interessati potranno indifferentemente utilizzare il modello allegato al Regolamento UE 2016/7 o quello allegato alle Linee guida ministeriali. In entrambi i casi i modelli sono forniti in formato PDF editabile a cura della Redazione di Legislazione Tecnica, nelle "*Fonti collegate*".

Infine, la Commissione europea ha messo gratuitamente a disposizione dei soggetti interessati un servizio web per compilare il DGUE elettronicamente, all'indirizzo <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>. Il modulo on line può essere compilato, stampato e poi inoltrato all'acquirente con le altre parti dell'offerta.

Si segnala che **a decorrere dal 18/10/2018** il DGUE dovrà essere reso esclusivamente **in forma elettronica**. Sino a tale data le stazioni appaltanti possono decidere se utilizzare il formato cartaceo oppure quello elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uso dedicati oppure del servizio gratuito DGUE elettronico della Commissione europea.

ULTERIORI INDICAZIONI FORNITE DALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI

Il **modello di formulario è utilizzato per tutte le procedure di affidamento** di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice, **fatta eccezione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro**, per i quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante, che potrà decidere se far rendere le dichiarazioni sui requisiti con il documento unico o con modelli semplificati definiti in proprio.

Il Ministero chiarisce che **gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e già utilizzato** in una precedente procedura di appalto, purché le indicazioni rese non siano cambiate e siano ancora valide.

Inoltre, il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto in fase di esecuzione del contratto.

PROCEDURA

- 1) Scaricare il file in formato .xml denominato 03 Modello DGUE - elettronico allegato alla documentazione di gara;
- 2) aprire il link <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>, entrare come operatore economico, selezionare "importa un DGUE" e caricare il file scaricato al punto 1;
- 3) compilare dalla Parte II sino alla fine;

- 4) al termine stampare l'intero documento compilato sottoscriverlo ed allegarlo in formato cartaceo alla documentazione amministrativa;

Per approfondimenti consultare il Regolamento Europeo per le istruzioni di compilazione al link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT>

STRUTTURA DEL DGUE

Il DGUE, come sopra accennato, ha lo scopo di fornire una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati dalle Autorità pubbliche; in particolare consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

- **non trovarsi in una delle situazioni di esclusione** di cui all'art. 80 del Codice;
- **soddisfare i pertinenti criteri di selezione** di cui all'art. 83 del Codice;
- **rispettare**, nei casi previsti, **le norme e i criteri oggettivi fissati** al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Lo schema di formulario è articolato in 6 Parti:

- la **Parte I** contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;
- la **Parte II** contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avalimento) e sul ricorso al subappalto;
- la **Parte III** contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, disciplinati dall'art. 80 del Codice (per un'analisi approfondita sulle indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si consiglia la lettura del commento sulle apposite "**Linee guida ANAC in materia di gravi illeciti professionali**");
- la **Parte IV** contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87;
- la **Parte V** contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice;
- la **Parte VI** contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre i certificati e le altre prove documentali pertinenti.

La mancata o errata compilazione delle seguenti parti **costituisce motivo di esclusione** dalla procedura di gara:

- parte III lettera A (motivi legati a condanne penali);
- parte III lettera B (motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali);
- parte III lettera C (motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali);
- parte III lettera D (altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore).

In particolare le informazioni fornite tramite DGUE riguardano:

Parte III: motivi di esclusione – sez. A: Motivi legati a condanne penali

- la dichiarazione inerente la partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;

Parte III: motivi di esclusione – sez. B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

- la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art.80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Parte III: motivi di esclusione – sez. C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e alle fattispecie di cui all'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Parte III: motivi di esclusione – sez. D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

- la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);

- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;
- avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Parte IV: Criteri di selezione:

- per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

Poiché le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione riguardano tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la parte III: Motivi di esclusione del DGUE dovrà essere dichiarata da seguenti soggetti:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- dai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; in alternativa alla firma dei medesimi il legale rappresentante che firma il DGUE può dichiarare in calce al medesimo che la firma attesta anche i requisiti dei soggetti cessati, elencandone i nominativi.
- Qualora la domanda di partecipazione alla gara, l'offerta tecnica (in caso di procedura con l'offerta economicamente più vantaggiosa) e l'offerta economica siano state firmate da un procuratore, le dichiarazioni del DGUE devono riferirsi anche a tale procuratore e il DGUE deve essere firmato anche dal procuratore stesso.
- In applicazione del disposto del COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 26/10/2016: *"Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante*

utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti".

GLI OPERATORI ECONOMICI, ISCRITTI IN ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DEL CODICE O IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA (PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO) DI CUI ALL'ARTICOLO 84 O IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE RILASCIATA DA SISTEMI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 134 DEL CODICE, NON DOVRANNO COMPILARE LE SEZIONI B E C DELLA PARTE IV.

6.2.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Scheda D)

Il DGUE dovrà essere corredato da una **ulteriore dichiarazione sostitutiva** rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice,

6.3 AVVALIMENTO.

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 (L.R. 5/2007 - art. 24, commi 3 e 4).

In questo caso:

- l'impresa ausiliata dovrà presentare, pena di esclusione, anche i documenti appresso indicati:
 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
 - **attestazione di qualificazione** (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o da costituire, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi) rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del medesimo D.P.R.
- l'impresa ausiliaria, dovrà presentare, pena di esclusione, i documenti relativi ai requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal bando di gara **per l'impresa ausiliata, da presentarsi, pena l'esclusione, con le identiche modalità previste per l'impresa ausiliata**. In particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare, pena l'esclusione, la documentazione indicata ai precedenti punti di questo bando.

Si precisa che qualora l'ausiliaria o l'ausiliata per la qualificazione nella categoria prevalente e/o scorporabile necessiti di una iscrizione per classifica pari o superiore alla III, dovrà essere in possesso della certificazione di cui all'art. 63, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

- dichiarazione con la quale attesta che non sta eseguendo in proprio lavori, con quelli stessi strumenti che vengono messi a disposizione per il presente appalto e che non ha altri procedimenti di avvalimento in corso.
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l'impresa attesta che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, né si trova in una delle situazioni di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara, sia come concorrenti sia come ausiliarie, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 (L.R. 5/2007 - artt. 25, comma 2, e 29);
- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un offerente. È altresì vietata la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e dell'impresa che si avvale dei requisiti di quella, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs 50/2016 (L.R. 5/2007 - art. 24, commi 3 e 4).

6.4 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.:

NON DOVUTO

Pena l'esclusione dalla gara ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'importo di **Euro 20,00** quale contributo a favore

dell'ANAC.

Si precisa che **IL VERSAMENTO DELLA SOMMA INDICATA DEVE ESSERE EFFETTUATO CON LE MODALITÀ PRESCRITTE DALLA STESSA AUTORITÀ NELLE ISTRUZIONI OPERATIVE PUBBLICATE NEL SITO INTERNET ALLA PAGINA:**

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

I partecipanti devono indicare nella causale del versamento:

- codice fiscale
- il CIG che identifica la procedura: **774218090B**

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento.

Nel caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria.

L'IMPRESA CHE ABBIA ESEGUITO UN VERSAMENTO INFERIORE A QUELLO PREVISTO NON PUÒ ESSERE AMMESSA ALLA GARA.

6.5 CAUZIONE PROVVISORIA:

La cauzione provvisoria è calcolata in **€ 3.882,32**, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso nel giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d'Italia) o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- fideiussione, a scelta degli offerenti, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati dal Ministero del Tesoro e del Bilancio, e della Programmazione, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

La garanzia **deve prevedere espressamente** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile**, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Gli offerenti in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016, usufruiscono della **riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione**, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti gli offerenti con *responsabilità solidale* e con *responsabilità "pro quota"* nei casi di cui rispettivamente all'art. 48, comma 5, e all'art. 48, comma 6, del D.Lgs n.50/2016.

N.B.:

- SI RICHAMA L'ATTENZIONE DELLE IMPRESE SULLA NECESSITÀ DI INTEGRARE LE POLIZZE E LE RELATIVE SCHEDE TECNICHE NEL SENSO SOPRAINDICATO.
- PER LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA DOVRÀ ESSERE PRODOTTA APPOSITA BUSTA AFFRANCATA O IN ALTERNATIVA LA STESSA POTRÀ ESSERE RITIRATA PERSONALMENTE DA DELEGATO DELL'IMPRESA PRESSO L'UFFICIO TECNICO.
- LE CAUZIONI POTRANNO ESSERE SVINCOLATE SOLO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, UNA VOLTA

DIVENUTA EFFICACE.

6.6 IMPRESE RIUNITE, CONSORZI DI CONCORRENTI, GEIE

La capogruppo e le riunite, dovranno presentare i certificati e/o le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, nonché le percentuali di partecipazione all'A.T.I. di tutti i componenti compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti.

La concorrente, nonché la consorziata/e indicata quale esecutrice/i dei lavori (e quindi la/e consorziata/e per il quale il Consorzio concorre) dovrà presentare i certificati e/o le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, attestanti i requisiti di ordine generale, morale e professionale.

Raggruppamenti già costituiti

La capogruppo dovrà **inoltre** presentare la seguente documentazione:

- a) scrittura privata autenticata da un notaio con la quale è stata costituita l'associazione temporanea d'Imprese e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre Imprese riunite alla capogruppo;
- b) la relativa procura, nella forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 1392 del C.C., attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo medesima (o copia di essa autenticata).

La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile.

Raggruppamenti non ancora costituiti

Sono ammesse a presentare offerte associazioni di offerenti, **anche se non ancora costituiti**. In tal caso è necessario produrre **anche i seguenti documenti, a pena di esclusione**:

- a) Dichiarazione di partecipazione al raggruppamento, sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese di costruzione associate
- b) **Dichiarazione delle percentuali di partecipazione all'A.T.I. di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti e con espresso riferimento alle categorie di lavorazioni previste nel presente bando di gara, al fine anche della verifica dei singoli requisiti di partecipazione per la rispettiva partecipazione.**
- c) Espresa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

I **consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs 50/2016 (art. 29 L.R. n. 5/2007)**, dovranno presentare, tutta la documentazione richiesta dal presente bando per i raggruppamenti di imprese, fatti salvi il mandato e la procura che devono comunque essere sostituiti dall'atto costitutivo del consorzio in originale o copia dichiarata conforme o dalla dichiarazione di impegno a costituire il consorzio prevista dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Dovranno inoltre indicare in apposita dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il consorzio e che sottoscriveranno anche l'offerta, il nominativo dell'impresa consorziata che assumerà le funzioni di capogruppo, nonché l'eventuale esecuzione della parte principale e quella/e che assumerà/anno eventualmente l'esecuzione della/e categoria/e scorporate (salvo subappalto).

GEIE (soggetti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), D.Lgs. 50/2016), che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai sensi del D.Lgs 240 del 23/07/1991, dovranno presentare la stessa documentazione prevista per le riunioni di concorrenti, salvo l'atto costitutivo o la dichiarazione di impegno a costituirsi, che dovranno essere sostituiti dall'atto costitutivo o dalla dichiarazione di impegno a costituirsi in GEIE. Dovranno inoltre indicare quale, tra le imprese, assumerà le funzioni di capogruppo, nonché l'eventuale esecuzione della parte principale e quelle della parte scorporata (salvo i casi in cui è possibile la richiesta di subappalto).

N.B.:

- L'OFFERTA E LE RELATIVE DICHIARAZIONI, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA, DA TUTTE LE IMPRESE CHE COSTITUIRANNO I RAGGRUPPAMENTI O CONSORZI ORDINARI DI OFFERENTI.
- È VIETATA QUALSIASI MODIFICAZIONE ALLA COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE/CONSORZIO TEMPORANEO RISPETTO A QUELLA RISULTANTE DAL SUDDETTO IMPEGNO PRESENTATO IN SEDE DI OFFERTA.
- AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 7, DEL D.LGS 50/2016, È FATTO DIVIETO AGLI OFFERENTI DI PARTECIPARE ALLA GARA, IN PIÙ DI UN'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA O CONSORZIO ORDINARIO DI OFFERENTI, OVVERO, DI

PARTECIPARE ALLA GARA ANCHE IN FORMA INDIVIDUALE QUALORA ABBIA PARTECIPATO ALLA STESSA GARA IN ASSOCIAZIONE O CONSORZIO ORDINARIO DI OFFERENTI.

6.7 CONSORZI di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016

I consorzi stabili, i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente Disciplinare, sono tenuti ad indicare se intendono eseguire direttamente i lavori oppure se intendono affidarne l'esecuzione ai consorziati, con indicazione in quest'ultimo caso dei **consorziati per i quali il consorzio concorre/esecutore dei lavori**. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e dovranno rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale di cui ai punti precedenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 (artt. 29 e 30 della L.R. 5/2007) è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 C.P. È vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile.

I Consorzi stabili, Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane, oltre alla Sono altresì tenuti, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 C.P.

Inoltre, dovranno produrre l'elenco degli associati e/o consorziati.

6.8 IMPRESE COOPTATE

Ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di qualificazione per il presente appalto, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente bando (con attestazione SOA adeguata per importi ai lavori che saranno ad essa affidati), a condizione che, pena l'esclusione dalla gara:

- a) la volontà di ricorrere alla cooptazione venga espressamente dichiarata;
- b) venga dichiarata la percentuale dei lavori che dovrà eseguire la cooptata che comunque complessivamente non potrà essere superiore al 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto;
- c) venga sottoscritta l'offerta economica anche dalla cooptata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 14.11.2012, n. 5749).
- d) Pena l'esclusione dalla gara, si precisa che:
 - l'impresa cooptata dovrà possedere i requisiti generali e dovrà pertanto presentare in sede di gara le dichiarazioni di cui all'articolo 4.1;
 - il raggruppamento dovrà presentare tutta la documentazione indicata all'art. 4.3 per i raggruppamenti di impresa costituiti o da costituirsi (compresi quindi mandato e procura).

6.9 PATTO D'INTEGRITÀ

Il Comune di Nurachi, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 06/11/2012, art. 1 comma 17, ha adottato un modello di Patto di Integrità destinato a regolare i comportamenti degli operatori economici e del proprio personale nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dal codice dei contratti. Tale Patto di integrità è allegato al presente Disciplinare e costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto stipulato con l'aggiudicatario, al quale pure verrà allegato.

La partecipazione alla presente procedura è subordinata alla accettazione espressa delle norme di tale Patto di Integrità, a pena di esclusione. Il mancato rispetto delle clausole del Patto di Integrità comporterà l'esclusione dalla procedura e/o la risoluzione del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

Il documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e inserito a sistema nella Busta n. 2 da ciascun partecipante alla procedura di gara. Tale sottoscrizione deve essere apposta mediante firma autografa per accettazione da parte del legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa. Questo documento costituisce parte integrante della procedura di gara e dei relativi contratti.

7 CONCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

8 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La prima seduta telematica si svolgerà, mediante il sistema Sardegna CAT dalla piattaforma informatica del sito <https://www.sardegnaecat.it>, il giorno **16/01/2019** ore **09.00**.

A tale seduta il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione.

L'offerta inserita sul portale non potrà essere visualizzata dalla Stazione appaltante sino alla data di scadenza prevista per la presentazione.

Nella data stabilita per la prima seduta, il seggio di gara, a sistema, procederà a:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- aprire la "Busta di qualifica" per ciascuna impresa concorrente, verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- a verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs 50/2016;
- a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
- a verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 1 e comma 2, lettere d), e) ed f) del D.Lgs 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
- a verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi art. 45, comma 1 e comma 2, lettere d), e) ed f) del D.Lgs 50/2016;
- (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 7;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nella medesima seduta o in seduta successiva, il seggio di gara, a sistema, procederà a:

- aprire la Busta Economica dei concorrenti ammessi e lettura e verifica del "Modulo Offerta";
- sorteggiare uno dei metodi di determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97 co. 2 del codice;
- calcolare la soglia di anomalia e rilevazione delle offerte anomale;
- esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo articolo 97, comma 2 (Tale facoltà non verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci);
- Redazione della graduatoria/classifica finale.

- La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
- Qualora il seggio di gara non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse o proceda con l'esclusione automatica, procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 9.
- Qualora il seggio di gara rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice), si avvierà il procedimento di cui all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016.
- Nel caso in cui il metodo sorteggiato renda anomale tutte le offerte, si provvederà a sorteggiare un nuovo metodo tra quelli individuati all'art. 97, c. 2, del suddetto decreto.

Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. La data delle sedute pubbliche di gara successive alla prima sarà indicata sul sito-web istituzionale dell'Ente e la data riportata avrà valore di notifica agli effetti di legge.

9 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara procede, ad "aggiudicare provvisoriamente" a sistema (proposta di aggiudicazione) in favore della migliore offerta non anomala e ad escludere le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili, e trasmette tutti gli atti e i documenti di gara al Responsabile del Servizio per adottare gli atti di competenza.

Il verbale di gara relativo all'aggiudicazione provvisoria per l'appalto di cui trattasi non avrà, in alcun caso, valore di contratto che sarà stipulato successivamente alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti da parte di questa stazione appaltante.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

10 AGGIUDICAZIONE EFFICACE

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante, quindi, procederà a verificare, in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario e a quello che segue in graduatoria, la sussistenza dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 5 e all'art. 216, comma 13 del D.lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del **sistema AVCpass**, reso disponibile dalla soppressa AVCP con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

In caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, dichiarati dall'aggiudicatario, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, all'esclusione dell'aggiudicatario, all'incameramento della cauzione ed alla notifica del fatto alle Autorità competenti. **Si procederà quindi alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione.** Qualora anche per il nuovo aggiudicatario non fosse accertato il possesso dei requisiti di carattere tecnico e/o generale

dichiarati, l'Amministrazione procederà secondo la stessa procedura, dopo di che provvederà a bandire una nuova gara d'appalto.

Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a qualunque concorrente.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L.R. 5/2007, l'Operatore Economico provvisoriamente aggiudicatario dovrà far pervenire a questo Ente entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima, che sarà trasmessa via PEC, eventuale documentazione non acquisibile d'ufficio o mediante il **sistema AVCpass**, a comprova dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dichiarati in sede di gara.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 4 della Legge 11/11/2011, n. 180 (Statuto delle Imprese). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice dei contratti. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

Qualora detta verifica non dia esito negativo, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alla conseguente nuova aggiudicazione.

Nell'ipotesi di **rinuncia all'appalto da parte dell'aggiudicatario**, fermo restando l'incameramento della polizza provvisoria a carico del rinunciatario, si procederà come sopra.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per le cause di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alla medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dall'originario aggiudicatario.

11 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere trasmesse tramite Pec, ai sensi dell'art. 32, co. 14 del medesimo D.lgs. n. 50/2016.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio.

In caso di aggiudicazione e in sede di sottoscrizione del contratto, dovrà permanere l'insussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 53, co. 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co. 42 della Legge n. 190/2012.

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa Impresa in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

L'operatore economico definitivamente aggiudicatario, nel termine indicato nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà presentare la seguente documentazione:

1. **CAUZIONE DEFINITIVA:** ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia

fidejussoria pari al 10% dell'importo dell'appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria;

2. *(solo per le società di capitali)* **comunicazione** di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187 resa e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla composizione societaria dell'Impresa;
3. **POLIZZA ASSICURATIVA:** Ai sensi dell'**art. 103 del D.Lgs 50/2016**, dell'art. 54, comma 6, della L.R. 5/2007 e dell'art. 37 del C.S.A, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa specifica per i lavori in oggetto, nella forma Contractors All Risk (C.A.R.) e secondo lo schema tipo 2.3 approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004, per i seguenti importi:

quadro A

- partita 1 Opere: **Importo lordo di contratto**;
- partita 2 Opere preesistenti: **€ 200.000,00** a copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- partita 3 Demolizione e sgombero: **€ 200.000,00** per rimborso spese demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento;

quadro B La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari **al cinque per cento** della somma assicurata per le opere con un minimo di **€ 500.000,00** ed un massimo di **€ 5.000.000,00**.

La polizza assicurativa dovrà decorrere dal giorno di consegna dei lavori e valere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

4. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, **scrittura privata autenticata** da un Notaio con la quale è stato costituito il Raggruppamento e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza dalle altre Imprese riunite alla capogruppo e la relativa procura nella forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 1392 del codice civile attestante il conferimento della rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto.
5. **Comunicazione estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato** al presente appalto con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Resta chiarito ed inteso che nella garanzia definitiva ed in tutte le polizze fidejussorie che verranno costituite durante l'esecuzione dei lavori, la firma apposta dal legale rappresentante dell'Assicurazione o della Banca fidejubente dovrà essere autenticata da un Notaio; in uno con tale autentica il Notaio dovrà acclarare la qualifica ed i poteri del sottoscrivente la polizza.

Si richiamano le sanzioni stabilite dagli artt. 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in caso di mancata sottoscrizione del contratto o mancata costituzione della cauzione definitiva.

Si segnala, infine, che:

- Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, Il contratto sarà stipulato entro 60 gg. dall'aggiudicazione;
- Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto potrà essere stipulato solo decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del medesimo provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio, non troverà applicazione nelle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10 del D.lgs. 50/2016.
- Il contratto diverrà efficace con la stipulazione, fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste nel contratto (art. 15 L.R. 5/2007).
- Il contratto sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa e in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016. Le spese relative sono a carico dell'aggiudicatario;
- **Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario e ammontano presuntivamente a circa € 1.200,00.**

- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace e prima che lo sia divenuto il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016. L'aggiudicatario sarà quindi tenuto ad accettare la consegna in via d'urgenza. **Il tempo utile per dare finiti i lavori è di 120 giorni naturali e consecutivi.**

12 DECADENZA DALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Nell'ipotesi di mancata presentazione della cauzione definitiva e in caso di mancata presentazione del Titolare/Rappresentante legale dell'operatore economico aggiudicatario nei termini stabiliti per la sottoscrizione del contratto fatto salvo i casi di grave impedimento motivato e comprovato, il Comune di Nurachi disporrà a carico dell'Aggiudicatario la decadenza dal diritto alla stipula del contratto. In tal caso la Stazione Appaltante avrà diritto di incamerare la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, nonché ad affidare l'appalto in oggetto al concorrente che segue in graduatoria.

13 TUTELA DELLA PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l'Amministrazione Comunale di Nurachi.

Con l'istanza di partecipazione l'operatore economico potrà autorizzare o meno l'Amministrazione Comunale di Nurachi all'accesso agli atti inerente la documentazione presentata per la partecipazione alla presente gara.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

14 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Resta chiarito ed inteso che:

1. **LA PROCEDURA DI GARA È INFORMATIZZATA È INTERAMENTE GESTITA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI E-PROCUREMENT DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, ACCESSIBILE TRAMITE IL PORTALE SARDEGNACAT ALL'INDIRIZZO HTTP://WWW.SARDEGNACAT.IT/.**
2. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e in tutti gli atti di gara;
3. Tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte e dovrà permanere per tutta l'esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.
4. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della relativa stipula.
5. Le imprese aventi in corso modifica della struttura aziendale, trasformando in particolare la loro forma societaria (nell'ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e quindi modificando altresì la loro ragione o denominazione sociale, o effettuando operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa a pena di esclusione, in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna:
 - delibera concernente la modifica dell'atto costitutivo per documentare le variazioni di forma societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
 - atto di conferimento di azienda;
 - atto di fusione per incorporazione.

Nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale.

6. Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell'Impresa possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga, pena l'esclusione, la relativa procura (in originale o copia conforme o copia);
 7. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, tutte le certificazioni previste dal presente disciplinare di gara possono essere sostituite da dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
 8. La definizione di eventuali controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - è demandata al Giudice Ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale;
 9. I soggetti **partecipanti** alla gara d'appalto possono prendere visione di tutti gli elaborati facenti parte del progetto dei lavori da affidare, compreso il computo metrico estimativo. Le relazioni, gli elaborati grafici esecutivi, l'elenco dei prezzi, i piani di sicurezza, il cronoprogramma, il capitolato speciale d'appalto nonché il capitolato generale e le polizze assicurative faranno parte integrante del contratto. **Tutti gli altri elaborati di progetto non faranno parte del contratto e non potranno essere utilizzati dall'impresa aggiudicataria a sostegno delle proprie pretese.**
 10. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro.
 11. In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.
 12. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara sarà acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria).
 13. In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente bando, farà fede quanto riportato nel bando.
 14. L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche/rettifiche alla procedura di gara entro i termini di legge. Le modifiche/rettifiche saranno notificate via PEC ai concorrenti. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi e degli allegati di gara.
 15. Il soggetto che presiede la gara, in caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura, valuterà l'opportunità di sospendere la gara.
 16. **Ai fini della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 (art. 50, comma 4 - L.R. 5/2007) l'esito definitivo della gara sarà pubblicato sul sito del Comune.**
 17. All'esito della procedura di gara, ai sensi dell'**art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016** l'Ente comunicherà entro 5 giorni, **TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT E PEC:**
 - a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
 - c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
 - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
- Ogni altra notizia in merito all'esito della procedura è resa nota mediante pubblicazione nel sito internet della Stazione appaltante (<http://www.comune.nurachi.or.it>) e nelle forme ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.**
18. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 642/1972 e pertanto sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.
 19. L'I.V.A. sarà corrisposto a termine di legge.

20. L'aggiudicatario dovrà presentare il **Piano Operativo di Sicurezza (POS)**, ai sensi del **D.Lgs 81/2008**.
21. Nel caso di autorizzazione al **subappalto**, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere **entro 20 giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate de subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
22. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in **subappalto**, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'affidatario corrisponde gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica della effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
23. Norme in materia di sicurezza:
- b) l'appaltatore è obbligato ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. L'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore, degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
 - c) l'appaltatore è obbligato a rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.
 - d) le imprese sono obbligate a presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - e) la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, sono subordinati all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.
24. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
25. È esclusa la competenza arbitrale.
26. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel +39.070.679751 – Fax +39.070.67975230. Ricorso giurisdizionale: entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto (L. 1034/1971), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto (D.P.R. 1199/1971).
27. **SI FA PRESENTE INOLTRE CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI E GLI SCAMBI DI INFORMAZIONI CON GLI OFFERENTI / AGGIUDICATARIO AVVERRANNO TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT E VIA PEC E POSTA ELETTRONICA, CHE I SUDETTI SOGGETTI DOVRANNO QUINDI INDICARE.**
28. Fanno parte integrante del presente disciplinare le schede di seguito allegate:
- Modello **DGUE**): Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000;
- Scheda **Dichiarazioni integrative**): Schema di dichiarazione sostitutiva di certificazioni ex art. 46 d.p.r. 445/2000;
- Scheda **OE**): Dichiarazione di offerta economica

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

F.to Ing. Antonio Mastinu